

**AI DIRIGENTE SCOLASTICO
ICS "Randaccio-Tuveri-don Milani"**

RICHIESTA ISTRUZIONE PARENTALE

(Validità per l'intero anno scolastico)

II/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (____) in data ____/____/____ residente nel

Comune di _____ (____), in Via _____

Telefono _____ email _____

II/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (____) in data ____/____/____ residente nel

Comune di _____ (____), in Via _____

_____ email _____

in qualità di genitori/tutore dell'alunno/a _____

nato/a a _____ (____) in data ____/____/____

codice fiscale _____

che frequenterà/frequentante la classe _____ sezione _____ della scuola _____

DICHIARANO

di prendere in carico la responsabilità dell'istruzione del/della proprio/a figlio/a sopra indicato/a per i seguenti motivi:

di disporre dei mezzi tecnici

titolo di studio padre _____

titolo di studio madre _____

di disporre dei mezzi economici ovvero che l'istruzione parentale sarà impartita da

recapito _____

che sosterrà l'esame di stato/idoneità presso la Scuola _____,

con indirizzo _____ e che si impegnerà a

comunicare per tempo a codesto Istituto un eventuale spostamento di sede di detto esame;

Si allega fotocopia del/dei documento/i di identità del genitore/legale rappresentate dell'alunno/a ed autocertificazione attestante le capacità tecniche e le possibilità economiche dei genitori.

Cagliari, ____/____/____

Firme leggibili (*) _____

Documento di riconoscimento _____

(indicare se carta d'identità o patente, numero, ente emittente)

(*) Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

ISTRUZIONE PARENTALE

Riferimenti normativi

L'istruzione parentale è ciò che corrisponde al concetto di Homeschooling e si riferisce all'istituto giuridico in base al quale l'assolvimento dell'obbligo scolastico può avvenire non solo nel contesto scolastico ma anche al di fuori di esso, la cui responsabilità, in tal caso, viene assunta direttamente dalla famiglia. Si tratta di uno strumento previsto dalla nostra normativa.

La Costituzione Italiana

Art. 30 – E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (...).

Art. 33 – (...) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale (...).

Art. 34 – (...) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

Decreto Legislativo 297/94

Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Decreto Legislativo n. 76/2005 e la Circolare n. 93 prot. n. 2471/Dip./segr. del 23/12/2005

(...) i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione parentale, per assolvere i loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli, non possono effettuare tale scelta "una tantum", ma devono confermarla anno per anno. Tale conferma periodica è finalizzata a consentire alla competente autorità di disporre verifiche per quanto riguarda la capacità soprattutto tecnica del richiedente.

C.M. n. 35 del 23/03/2010

L'istruzione parentale è una forma possibile e legale di istruzione per i propri figli e stabilisce l'obbligatorietà dell'esame annuale. In particolare riferisce che all'obbligo scolastico si adempie:

(...) – con istruzione parentale. I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all'inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli.

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
 - ove intendono iscriversi a scuole statali o paritarie;
 - al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l'esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D. L.vo n. 59/2004). (...)

C.M. n. 110 del 29/12/2011

L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale, nonché attraverso l'istruzione parentale (vedi la nota prot. 781 del 04/02/2011). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame di idoneità.

È il genitore, dunque, ad avere la responsabilità di occuparsi dell'istruzione del figlio, direttamente, tramite scuole private o insegnanti privati o attraverso le scuole statali.

I genitori che desiderano intraprendere la strada dell'istruzione parentale devono:

- a) formulare una dichiarazione scritta da consegnare alla scuola di riferimento del bambino, con la quale scelgono di avvalersi dell'istituto dell'Istruzione parentale. Tale dichiarazione va consegnata con raccomandata a mano o con ricevuto di ritorno, entro il mese di gennaio precedente all'inizio effettivo della scuola.
- b) allegare alla dichiarazione l'autocertificazione attestante le proprie capacità tecniche e le possibilità economiche di provvedere a tale forma di istruzione se intendono farlo autonomamente o, in alternativa, l'indicazione dell'intenzione di appoggiarsi ad associazioni o enti privati.

D.lgs. n. 62 13 aprile 2017

Art. 23

Istruzione parentale

1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Inoltre si ricorda che è un diritto praticare l'istruzione parentale, ma la scuola pubblica è tenuta a operare controlli, in particolare, se ha forti dubbi sull'assolvimento dell'obbligo, o se la famiglia sfugge ad ogni contatto.